

n. [REDACTED]/2017r.g.



Tribunale Ordinario di Pescara
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott.ssa Sabrina de Simone

a scioglimento della riserva, come assunta all'udienza del 18 Luglio 2017, con termine per note illustrative sino al 10 settembre 2017,

- letti gli atti di causa;
- visionati tutti i documenti prodotti;
- considerata la richiesta di parte opposta, inerente la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo de quo, ex art.648 c.p.c.;
- considerato che, nella valutazione degli elementi fondanti l'applicazione dell'art. 648 c.p.c., oltre alla verifica dei presupposti che la norma richiede (opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione), deve altresì effettuarsi un'indagine, ancorché sommaria, del fumus sottostante il credito, dal momento che la pretesa del credito deve essere di per sé adeguatamente sostenuta dalle prove agli atti, in ragione della veste di attore sostanziale, ricoperta dall'opposto;
- considerato che, nel corso della fase monitoria, l'estratto conto certificato, ex art. 50 T.U.B., costituisce valida prova scritta, ai sensi dell'art.634 c.p.c., al fine della concessione del decreto ingiuntivo, ma, in caso di opposizione, la banca ha l'onere di dare piena prova dell'esistenza del proprio credito;
- considerato che la proposta opposizione non sembra essere fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- considerato che, in relazione al predetto fumus, la documentazione prodotta in giudizio da parte dell'opposta, anche nella fase monitoria, non sembra essere inerente l'intero rapporto contabile in essere, come esistente tra le parti in causa sin dal 2002 e non dal 2008, come dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio;



- ritenuta ed applicata la suddetta valutazione degli elementi fondanti la richiesta di cui all'art.648 c.p.c.;
- considerato l'oggetto della presente controversia, relativo alla materia bancaria;
- letto ed applicato l'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010;
- considerata la non produzione in giudizio del verbale di mediazione,

P.Q.M.

- Non concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.73/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara in data 20 gennaio 2017;
- Fissa, per il prosieguo, l'udienza del 13 febbraio 2018, ore 9,30.

Si comunichi.

Pescara, 18/09/2017

Il G.O.T.

Dott.ssa Sabrina de Simone

